

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

"Uscire Insieme ONLUS"

L'anno 2022, il giorno venerdì 09 del mese di settembre alle ore 18:00 presso la sede sociale dell'associazione in via Pollino, 4 - 12100 Cuneo (CN), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifiche allo Statuto sociale e adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. MARCHISIO LORIS dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. BERTONE MARCO. Il Presidente constata la presenza di n. 8 soci su 10, come da foglio firme che si allega; verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente spiega le diverse ragioni che rendono opportuna una revisione dello Statuto, principalmente per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa; successivamente espone le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore - D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - che rendono necessario apportare modifiche allo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo aps, che sta per associazione di promozione sociale.

Il Presidente, quindi, illustra dettagliatamente per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 8; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale (allegato al presente verbale) e la conseguente denominazione sociale "Uscire Insieme - Age Italia aps".

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e conseguente pagamento delle imposte (ove dovute);
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19:15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Marco BERTONE

Il Presidente
Loris MARCHISIO



SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 09/09/2022

"Uscire Insieme ONLUS"

Socio	Firma
Marchisio Loris	<i>Loris Marchisio</i>
Bertone Marco	<i>Marco Bertone</i>
Costamagna Giuseppe	<i>Costamagna Giuseppe</i>
Rusin Agnieszka	<i>Agnieszka Rusin</i>
Ghigo Maria Elena	<i>Elena Ghigo</i>
Cirio Davide	<i>Davide Cirio</i>
Prestigiacomo Angela Maria	<i>Angela Maria Prestigiacomo</i>
Brodzicka Joanna Marzena	<i>Joanna Marzena Brodzicka</i>
Verra Margherita	<i>Margherita Verra</i>
Marchisio Sergio	<i>Sergio Marchisio</i>

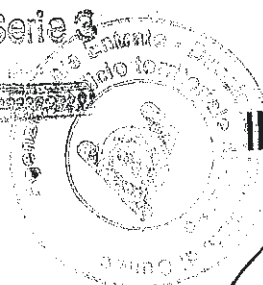
IL SEGRETARIO
MARCO BERTONE

Marco Bertone

IL PRESIDENTE
LORIS MARCHISIO

Loris Marchisio

PROVINCIA DI CUNEO - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo
Registrazione il 22 SET. 2022 al n. 2029 Serie 3
Satte Euro ESENTE



IL FUNZIONARIO
Ianira ZENO

Ianira Zeno

10/10/10

STATUTO

Associazione "Uscire Insieme - Age Italia"

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata **"Uscire Insieme - Age Italia"**, siglabile **"Uscire Insieme"**, di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha veste giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ. e, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. n. 117/2017, di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del citato d.lgs. 117.
- 1.2 A decorrere dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà **"Uscire Insieme - Age Italia aps"**, siglabile **"Uscire Insieme aps"**.
- 1.3 L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.4 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.5 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1 L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Cuneo (CN).
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

- 2.3 È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Uffici competenti del RUNTS, nonché agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali sia eventualmente iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1 L'Associazione opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. In particolare intende colmare il "digital divide" in ambito sociale, assistenziale e sanitario al fine di permettere a ciascun cittadino l'accesso ai servizi erogati da Pubbliche Amministrazioni, Imprese ed Enti del Terzo Settore.
- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale.
- 3.3 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, socio-sanitarie, formative, motorie sportive e turistiche.
- 3.4 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie dell'Associazione.
- 3.5 L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nel successivo articolo 4, relativo allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117, di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117, e di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1 L'Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo svolgendo, in via esclusiva o principale, le

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

LETTERA A – INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Gli interventi e servizi sociali comprendono la rete territoriale dei servizi alla persona e i servizi rivolti a persone con disabilità, incluso il "durante e dopo di noi".

LETTERA C – PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.

LETTERA D – EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comprende le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

LETTERA E – SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE ED ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI

Sono comprese tutte le attività in ambito transizione digitale-ecologica.

LETTERA I – ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

LETTERA L – FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA

La formazione extra-scolastica è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di giovani, adulti ed anziani.

LETTERA M – SERVIZI STRUMENTALI PER IL TERZO SETTORE

Attività di supporto a favore di imprese sociali e di altre organizzazioni del Terzo Settore.

LETTERA W – PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI

Promozione e tutela dei: a) diritti umani, civili, sociali e politici; b) diritti dei consumatori; c) diritti degli utenti delle attività di interesse generale; d) pari opportunità; e) iniziative di aiuto reciproco; f) banche del tempo; g) gruppi di acquisto solidale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- sensibilizzare i cittadini sull'importanza della transizione ecologica e digitale, nonché sulle ricadute legate alla trasformazione demografica;
- organizzare eventi divulgativi sulla cittadinanza digitale e sulle azioni che le Pubbliche Amministrazioni devono porre in essere per garantire i diritti digitali;
- sostenere il cittadino nell'acquisire consapevolezza della cittadinanza digitale, facilitandolo ad acquisire competenze in ambito sociale, assistenziale e sanitario;
- favorire e promuovere la domiciliarità ed il trasferimento dei servizi alle aree interne e periferiche;
- presidiare i servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni, delle Imprese e degli Enti del Terzo Settore per favorire e sostenere l'uso degli strumenti e servizi digitali da parte dei cittadini;
- restituire periodicamente alle Pubbliche Amministrazioni, Imprese ed Enti del Terzo Settore i dati raccolti dall'Associazione in ambito sociale, assistenziale e sanitario, al fine di consentire ai policy makers di intraprendere le migliori azioni da porre in essere;
- effettuare attività di aggiornamento continuo e di formazione rivolta all'insieme degli operatori dei servizi alla persona, ai volontari e ai caregiver, per rafforzare le competenze tecniche, professionali, organizzative, relazionali, operative, valutative, in collaborazione con Enti pubblici e del privato sociale;
- effettuare attività di supporto alla progettazione e all'innovazione dei servizi e interventi a sostegno alla domiciliarità nei confronti degli Enti pubblici e del privato sociale;
- effettuare attività di ricerca sociale, con un'attenzione particolare volta ad individuare esperienze innovative di sostegno alla domiciliarità, nuovi percorsi e luoghi di cura;
- effettuare attività di consulenza tecnica nei confronti di Enti Pubblici e dei soggetti del Terzo Settore per la progettazione dei servizi, per la formazione dei propri operatori, per la ricerca di nuovi luoghi e percorsi di cura e per la sperimentazione di cure integrate che vedano la comunità non solo come oggetto ma anche come soggetto attivo.

4.2 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Consiglio Direttivo.

4.3 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale

individuare al precedente 4.1, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.2.

- 4.4 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 – VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1 Possono aderire ed iscriversi all'Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che accettino le regole dettate dal presente Statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2 Possono assumere la qualità di socio associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro.
- 6.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4 La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima.

7.2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4 L'Associazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la partecipazione degli associati alla vita associativa.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale dell'Associazione stessa.

8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto nonché all'eventuale Regolamento Interno.

8.4. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. Il riesame dell'istanza è avanzato per iscritto dall'aspirante socio all'Assemblea dei soci che decide nel corso della prima riunione utile.

In caso di rigetto definitivo dell'istanza, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare

sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto, sul socio minorenni.

Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dall'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. La decadenza è accertata tempestivamente dal Consiglio Direttivo, che provvede a svolgere le attività previste dallo Statuto per la sostituzione negli organi dell'Associazione del componente decaduto. Eccetto che nei casi di morte, dell'avvenuto accertamento è data notizia al decaduto.
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto, la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione, il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

10.2 Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Di tutte le riunioni degli organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 6.2 possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

11.2 Partecipano all'Assemblea, senza possibilità di delega, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, ai sensi del precedente articolo 10.2.

11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:

- a. l'elezione della Consiglio Direttivo ogni quattro anni;
- b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- c. gli indirizzi dell'azione della Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
- d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;

- f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- g. la responsabilità dei componenti degli organi sociali di amministrazione e controllo e l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- j. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

11.4 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

11.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. 117/2017. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede dell'Associazione;
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

11.7 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in Assemblea, l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento della medesima, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

- 12.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo ed amministrativo ed è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 componenti.
- 12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.
- 12.3 La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita in quattro anni.
- 12.4 Il Consiglio Direttivo è composto con diritto di voto dai soci eletti dall'Assemblea. Con regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori.
In presenza di soci che rivestano la qualifica di associazioni di promozione sociale, questi possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di soci in veste di associazioni senza scopo di lucro, diverse dalle aps, questi possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli amministratori espressione dei soci aps.
Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno ogni bimestre. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.
Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
 - d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività.
- 12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 12.6 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al

successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

- 12.7 Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.8 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e le modalità di convocazione della neoeletta Consiglio Direttivo.
- 12.9 I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.
- 12.10 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 12.11 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:
 - a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 12.12 I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 – PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 124.

Il Presidente:

- a. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Consiglio Direttivo;
- b. sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- c. in casi di comprovata necessità ed urgenza, dispone atti gestori di ordinaria amministrazione, che sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile; la mancata ratifica determina l'inefficacia del negozio, ma sono fatti salvi i diritti del terzo in buona fede;
- d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.4 Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vice-Presidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vice-Presidenti, deve essere indicato il Vice-Presidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vice-Presidente/i.

13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne

documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalla raccolta fondi e, in via non prevalente, se previsto dal presente statuto, dallo svolgimento di attività diverse, come richiamato nel precedente articolo 4. Costituiscono risorse dell'associazione:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione e con le disposizioni di legge in materia.
- 14.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente e con le modalità ivi stabilite alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al

precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

- 15.4 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5 L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
1. il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
 - b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

- 15.8 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 – SCIoglimento

- 17.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3 È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

ASSOCIAZIONE ANTRAPAZI - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo
Registrato il 27 SET. 2022 al n. 2029 Serie 3
Sette Euro ESENTE

